Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 — **Roma** — Domenica 31 Dicembre — **Numero 304**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Legge *n. 466 che approva la Convenzione relativa alla concessione, da parte del R. Governo, alla Società Anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) delle città e dei territori del Benadir e del rispettivo « hinterland »* — **Regio decreto** *n. 469 col quale è data piena ed intera esecuzione al protocollo per stabilire un « modus vivendi » fra l'Italia e la Grecia, in materia di commercio e di navigazione* — **Regio decreto** *n. 467 con cui si concede amnistia per determinati reati e contravvenzioni* — **Regio decreto** *n. 468 determinante l'interesse, dal 1° gennaio 1900, per i buoni del Tesoro che il Governo è autorizzato ad alienare* — **Ministero del Tesoro** — Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifiche d'intestazione* — *Avviso per smarrimento di ricevuta* — Direzione Generale del Tesoro: ***Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione.***

PARTE NON UFFICIALE

Notizie varie — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **466** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata, con effetto dal 1° maggio 1898, la Convenzione firmata a Roma, il 25 maggio 1898, relativa alla concessione da parte del Regio Governo alla Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) delle città e dei territorî del Benadir e del rispettivo « hinterland ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1899.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.
PELLOUX.
BOSELLI.
CARMINE.
BETTÒLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Convenzione tra il Regio Governo e la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana)

Premesso:

che fra il Regio Governo italiano e i signori cav. Giorgio Mylius, comm. dott. S. B. Crespi, cav. Angelo Carminati, quali delegati dai promotori della Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana), interveniva, il 15 aprile 1896, un accordo preliminare avente per oggetto la gestione del Benadir;

che successivamente aveva luogo, con istromento in data 25 giugno 1896, approvato dal Tribunale di Milano il 24 luglio 1896, la costituzione della Società anzidetta, e che del suddetto accordo vuole ora farsi constare in regolare atto tra il Governo e l'attuale rappresentanza legale della Società;

Fra il Regio Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e della marina, e i signori conte A. Sansoverino Vimercati, pre-

sidente; cav. Giorgio Mylius, vice presidente; cav. Angelo Carminati, amministratore delegato; comm. dott. S. B. Crespi, consigliere, componenti il Consiglio d'amministrazione della Società, si conviene quanto segue:

Art. 1. Il Governo si obbliga di immettere la Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana), con sede in Milano, nella gestione delle città e dei territori del Benadir col rispettivo *hinterland*, sì e come la gestione stessa vi è di fatto dal Governo esercitata; e ciò a rischio della Società e senza garantia.

La convenzione avrà effetto dal 1° maggio 1898.

Da parte sua la Società si obbliga di provvedere all'incremento civile e commerciale della colonia, dando conto particolareggiato di questa sua azione al Governo italiano, che avrà sempre il diritto di vigilare sull'operato della Società. Questa dovrà inoltre promuovere nei modi più opportuni la vita economica dei paesi concessile, eseguendo a tal uopo tutte le opere che crederà necessarie.

Il non essere prestabilito un programma particolareggiato dell'opera della Società, valevole a raggiungere i fini sovra indicati non menoma l' obbligo suo legale di fare quanto potrà essere riconosciuto doveroso, avuto ad ogni cosa il debito riguardo, e ciò sotto le sanzioni di legge.

In caso di disaccordo la controversia sarà risoluta nei modi e forme di cui all'art. 17.

Art. 2. Il Governo pagherà alla Società dal 1° maggio 1898 al 30 aprile 1910 l'annua somma di fr. oro 400,000, e dal 1° maggio 1910 al 16 luglio 1946 fr. oro 350,000 all'anno, sia per il mantenimento delle stazioni esistenti come per quelle che la Società crederà di fondare in seguito.

Art. 3. Qualora il territorio di Lugh resti incluso nella zona di influenza italiana, ed ancora quando in conseguenza di futuri trattati dovesse passare ad altro Stato restando all'Italia il diritto di mantenervi una stazione commerciale, la gestione del territorio di Lugh nel primo caso e della stazione commerciale italiana di Lugh nel secondo caso, spetterà ed incomberà con tutti i diritti ed oneri alla Società, come per le altre Stazioni.

Art. 4. Il Governo si varrà della Società, e farà tenere ad essa regolarmente la somma occorrente pel pagamento delle annualità dovute ai Sultani di Obbia e di Alula, in talleri 3600 di M. T. complessivamente; e questo finchè il Governo avrà un tale obbligo verso i detti Sultani.

Art. 5. Il Governo applicherà, di fronte alla Società, l'art. 3° del protocollo italo-britannico del 24 marzo 1891 (1).

Art. 6. il Governo darà le miniere in libero e gratuito godimento alla Società, con facoltà di trasferirne la concessione a terzi previo consenso del Governo medesimo se questi fossero stranieri. Il detto godimento e la detta concessione a terzi non avranno una durata superiore a quella della gestione della Società.

Il Governo darà pure alla Società la gratuita facoltà di occupare tutte le terre che saranno riconosciute demaniali alla presa di possesso da parte della Società, e tutti quegli immobili dei quali esso abbia ottenuto o sia per ottenere il godimento o l'uso dal Sultano di Zanzibar. Delle dette terre la Società potrà fare concessioni in uso, per una durata non superiore a quella della sua gestione, a italiani, o ad indigeni dipendenti e residenti nella colonia. Potrà altresì concederle a stranieri, purchè con durata non eccedente il periodo della sua gestione, e previa l'approvazione del Governo.

Le concessioni che eccedano, per il tempo, la durata della gestione della Società, tanto se da farsi a stranieri, come a italiani, spetteranno sempre al Governo, d'accordo con la Società.

(1) « Il y aura dans la station de Kismayu et son territoire, égalité de traitement entre sujets et protégés des deux pays, soit pour leurs personnes, soit à l'égard de leurs biens, soit enfin en ce qui concerne l'exercice de toute sorte de commerce et industrie ».

Art. 7. La Società esigerà per proprio conto i diritti doganali, in base ai vigenti trattati, nonchè le tasse in vigore; potrà anche applicare nuovi tributi o sopprimere quelli esistenti, e diminuire i diritti doganali, previa l'approvazione del Governo.

Art. 8. I prodotti originari dei paesi, cui si riferisce la presente convenzione, saranno alla loro importazione nel regno soggetti allo stesso regime doganale di quelli della colonia Eritrea.

Art. 9. La Società si obbliga:

a) ad inalberare la bandiera nazionale;

b) a pagare al Sultano di Zanzibar il canone annuo di rupie 120,000, o quella minor somma che venisse in seguito convenuta;

c) a pagare le annualità dovute ai Sultani di Obbia e di Alula, come è detto all'art. 4;

d) a conservare in regolari condizioni di manutenzione i fabbricati tutti che avrà ricevuto in uso dal Governo;

e) a mantenere almeno 600 guardie per la sicurezza interna della colonia;

f) ad amministrare la giustizia in base alle norme in vigore nelle città e nei territori che le vengono concessi in gestione;

g) ad applicare gli atti generali di Berlino (26 febbraio 1885) e di Bruxelles (2 luglio 1890) per tutto quanto riguarda la tratta degli schiavi ed il commercio delle armi da fuoco e delle bevande spiritose;

h) ad assumere il servizio postale in base alle condizioni stabilite dall'Unione Postale.

Art. 10. Il Governo non assume verun obbligo contrattuale di difendere la colonia da attacchi esterni, ma si riserva piena libertà di azione per quei provvedimenti che crederà di adottare nell'interesse generale.

Art. 11. Su domanda del Governo la Società sarà obbligata, sia a sfrattare dalla colonia qualunque persona italiana o straniera, sia a consegnare ai funzionari del Governo medesimo qualunque delinquente che vi si fosse rifugiato.

Art. 12. Lo statuto della Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana) è qui allegato come parte integrante della presente convenzione.

Niun cambiamento potrà essere introdotto in detto statuto sotto pena di decadenza, senza che prima abbia riportato l'assenso del Ministero degli affari esteri.

Art. 13. Il Governo non assume responsabilità di sorta per qualsiasi operazione di credito che la Società facesse anche nell'interesse della colonia; e la Società, a garanzia di siffatte operazioni, non potrà mai impegnare che le sue proprietà private o le sue ragioni di credito.

Art. 14. La presente convenzione, che andrà in vigore col 1° maggio 1898, durerà sino al 16 luglio 1946, e s'intenderà sciolta di pieno diritto, senza alcun bisogno di reciproche intimazioni, allo scadere del termine sopra indicato. Sarà per altro in facoltà del Governo di rescinderla il 16 luglio 1921, con preavviso di due anni, quando volesse esercitare il proprio dominio ed amministrare direttamente le città e i territori contemplati nella presente convenzione; od anche quando credesse di non più esercitare il suo diritto di opzione verso il Sultano di Zanzibar, di cui alla convenzione 12 agosto 1892.

La facoltà di rescindere la presente convenzione è data anche alla Società, dopo dodici anni, a decorrere dal 1° maggio 1898, mediante il preavviso di un anno.

Art. 15. Le opere stabili costruite per iniziativa ed a spese della Società, e tali per la loro natura da migliorare le condizioni dell'esercizio, saranno allo scadere del contratto accettate dal Governo e pagate a prezzo di stima, sempreché l'esecuzione delle opere ed i progetti relativi abbiano previamente riportata l'approvazione di esso, salvi sempre alla Società, per le opere non accettate, i suoi diritti verso i terzi.

Art. 16. Quando la rescissione abbia luogo per volontà del Governo, dopo i ventitrè anni, ai termini dell'art. 14 della pre-

sente convenzione, la Società avrà diritto a percepire, anche per le opere compiute senza autorizzazione del Governo, la minor somma tra lo spese e il maggiore utile per l'esercizio della colonia, a giudizio degli arbitri.

Nessuna indennità sarà dovuta dal Governo, se la rescissione della presente convenzione sarà dovuta a fatto o a colpa della Società.

Art. 17. Il valore delle opere da rimborsarsi sarà determinato da tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro; i due arbitri così nominati sceglieranno il terzo, e, nel caso di disaccordo nella scelta, questa sarà deferita al Presidente della Corte di Cassazione di Roma, ove sarà la sede arbitrale.

Sarà del pari sottoposta al giudizio arbitrale qualunque contestazione di diritto privato fosse per sorgere fra il Governo e la Società nella esecuzione o interpretazione della presente convenzione.

Agli arbitri è data facoltà di giudicare anche come amichevoli compositori inappellabilmente, e senza formalità di procedura.

Art. 18. La società dovrà rispettare le leggi dello Stato ed i trattati vigenti e quegli altri trattati che il Governo credesse opportuno di concludere, o promulgare.

Nel caso di conflitti, liti, difficoltà fra la Società e il Sultano di Zanzibar, o i capi delle varie tribù, o le autorità inglesi del territorio limitrofo, la Società dovrà rimettersi, per quanto la concerne, al giudizio del Ministero degli affari esteri.

Spetterà agli arbitri il giudicare, in caso di dissenso delle parti, se la convenzione abbia patito alterazioni sostanziali a cagione dei nuovi trattati o della soluzione data agli eventuali conflitti. Nel caso di responso affermativo, la Società avrà il diritto di chiedere la risoluzione anticipata della convenzione col rimborso del valore delle opere fatte.

Art. 19. L'atto di costituzione della Società sarà registrato con la tassa fissa di una lira.

Saranno esenti da imposta di ricchezza mobile gli stipendî pagati dalla Società ai suoi impiegati abitualmente residenti nella colonia.

Art. 20. La Società avrà facoltà di ritirare dai depositi governativi, e possibilmente da quelli di Massaua, al prezzo di costo, le armi e munizioni che il Governo riconoscerà strettamente necessarie per la sicurezza delle stazioni. Per altro alla Società stessa è vietato qualsiasi commercio di armi.

Art. 21. Il Governo procurerà di tenere uno stazionario sulla costa o nelle acque di Zanzibar.

Art. 22. La presente convenzione e i privilegi da essa derivanti non sono trasferibili dalla Società a terzi.

Art. 23. La presente convenzione sarà registrata colla tassa di una lira, e non sarà valida se non dopo essere stata approvata per legge.

Roma, 25 maggio 1898.

ALFONSO SANSEVERINO VIMERCATI	RUDINÌ
GIORGIO MYLIUS	VISCONTI-VENOSTA
D.r SILVIO BENIGNO CRESPI	BRANCA
ANGELO CARMINATI	LUZZATTI
	A. DI SAN MARZANO

STATUTO
della Società anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana)

(trascritto il 21 luglio 1896, sotto il n. 669, nella Cancelleria del Tribunale di Milano)

TITOLO I.

Costituzione, oggetto, sede, durata.

Art. 1. È costituita una Società anonima denominata *Società anonima commerciale italiana del Benadir* (Somalia italiana).

Art. 2. La Società ha per iscopo di promuovere le industrie e i commerci nel Benadir col rispettivo *hinterland*, dando esecuzione alla relativa convenzione stipulata fra il regio Governo e la Società.

Ove la detta convenzione non potesse, per ragione qualsiasi essere eseguita, la Società verrà sciolta.

Art. 3. La Società ha la sua sede in Milano.

Art. 4. La durata della Società è di anni 50 dal giorno della sua costituzione.

Potrà essere prorogata, quando si proroghi la durata della convenzione col regio Governo.

TITOLO II.

Capitale sociale.

Art. 5. Il capitale sociale è di lire un milione (1,000,000) rappresentato da 4000 azioni, da lire 250 caduna. Potrà essere aumentato con deliberazione da prendersi colle norme del secondo alinea dell'art. 13, escluso il diritto di recesso dei dissezienti, quando la deliberazione non porti obbligo in essi di nuovi versamenti.

Art. 6. I primi tre decimi delle azioni saranno versati all'atto della sottoscrizione. Il rimanente sarà versato per decimi a richiesta del consiglio di amministrazione, con preavviso di un mese, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in quegli altri periodici che il consiglio crederà opportuno. Il consiglio di amministrazione curerà che l'avviso sia recapitato al domicilio notificato per ogni azionista. Dovranno decorrere almeno 30 giorni dall'una all'altra richiesta di versamenti.

Sui versamenti in ritardo starà a carico dei sottoscrittori l'interesse del 7 (sette) % in ragione d'anno, salvo sempre il disposto dell'art. 168 del codice di commercio.

Art. 7. Le azioni sono nominative e indivisili. Esse sono staccate da un libro a matrice munito di numero d'ordine e firmato da due consiglieri di amministrazione. Due terzi almeno delle azioni dovranno essere sempre al nome di cittadini italiani e da essi possedute.

Art. 8. Il trapasso delle azioni dev'essere previamente acconsentito dal consiglio di amministrazione e si effettua mediante dichiarazione nel registro dei soci, firmata dal cedente e dal cessionario. Per ogni trapasso verrà rilasciato un nuovo certificato.

Per il caso di morte di un azionista, il trapasso delle azioni seguirà a termini dell'art. 169 alinea 3° del codice di commercio, purchè non si ecceda con tale trapasso il limite fissato quanto alla nazionalità dei possessori. In caso contrario, si provvederà dagli eredi al collocamento delle azioni d'accordo col consiglio.

Il consiglio d'amministrazione potrà richiedere che la nazionalità e la capacità giuridica delle parti siano debitamente provate.

TITOLO III.

Assemblea generale.

Art. 9. L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universabilità degli azionisti.

Tutti gli azionisti in corrente coi versamenti hanno diritto di intervenire all'assemblea.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Nessuno può, però, sia in proprio sia per procura avere più di 1000 voti.

Gli amministratori non hanno voto nell'approvazione del bilancio e in quelle altre deliberazioni, nelle quali fossero personalmente interessati.

Art. 10. L'assemblea generale:

a) discute, modifica, approva i bilanci, udita la relazione dei sindaci;

b) surroga gli amministratori, che escono d'ufficio;

c) nomina i sindaci e ne determina la retribuzione;

d) delibera sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della Società, sulla fusione sua con altra Società, sulla reintegrazione, aumento o riduzione del capitale sociale, sul cambiamento dell'oggetto della Società e, in generale, sopra ogni altra modificazione statutaria;

e) delibera inoltre sopra ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Art. 11. L'assemblea generale è convocata in via ordinaria ogni anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la trattazione degli oggetti di cui alle lettere *a*, *b*, *c* dell'articolo precedente.

Può essere inoltre convocata ogni qualvolta occorra, a giudizio del consiglio d'amministrazione, o sulla domanda fatta da tanti azionisti, che rappresentino, almeno, il quarto del capitale sociale.

Nel caso di convocazione per domanda di azionisti, dovranno, nella domanda stessa, essere indicati gli argomenti da trattarsi e la convocazione dovrà farsi entro il termine di un mese dalla sua presentazione al consiglio.

Art. 12. La convocazione delle assemblee generali viene fatta mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e mediante lettera al domicilio dichiarato per ogni azionista.

Tanto la pubblicazione quanto la comunicazione per lettera dell'avviso deve seguire non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, non compresovi il giorno della pubblicazione, nè quello dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea.

Qualunque deliberazione presa sopra un oggetto non indicato nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 13. L'assemblea generale è legalmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno il decimo degli azionisti, che rappresentino almeno il quarto del capitale sociale.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Però, per le nomine alle cariche sociali, basta la maggioranza relativa e, a parità di voti, decide la sorte.

Quando poi si tratti di deliberare sopra alcuni degli oggetti, di cui alla lettera *d* dell'art. 10, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno il sesto degli azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e la relativa deliberazione per essere valida deve raccogliere la maggioranza di tre quarti dei voti.

Art. 14. Qualora l'assemblea generale non risultasse legalmente costituita, per mancanza del numero prescritto, a termine del precedente articolo, il consiglio d'amministrazione dovrà convocarne, entro quindici giorni, una seconda, la quale potrà validamente deliberare sugli oggetti indicati nell'ordine del giorno della prima convocazione, qualunque sia il numero delle azioni rappresentante.

Però, anche in questo caso, trattandosi degli oggetti di cui alla lettera *d)* dell'art. 10, è necessaria per la validità delle deliberazioni la maggioranza di almeno tre quarti dei voti.

Art. 15. Qualora l'ordine del giorno di un'assemblea generale non possa essere esaurito nel giorno dell'adunanza, l'assemblea può essere continuata nel giorno seguente. Se ciò non fosse possibile, il giorno della continuazione dell'assemblea sarà fatto noto cinque giorni prima mediante avviso per lettera al domicilio di ogni azionista.

Art. 16. La presidenza dell'assemblea generale viene assunta dal presidente o vice presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, qualora fosse egli assente od impedito, dal consigliere più anziano di età.

Il presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori. Egli sceglie anche un segretario, il quale può essere non azionista.

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali devono sempre essere fatte per schede segrete.

Art. 17. Le deliberazioni dell'assemblea generale, prese in conformità del presente statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I dissenzienti hanno, però, il diritto di recedere dalla Società nei casi determinati dalla legge, salvo il disposto degli articoli 4 e 5 del presente statuto.

Art. 18. Le deliberazioni dell'assemblea generale debbono risultare da verbale, che dovrà essere riportato sopra apposito registro e firmato dal presidente o dal segretario dell'assemblea stessa.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni dell'assemblea generale saranno rilasciati e certificati conformi dal presidente del consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, o dal segretario di detto consiglio.

Titolo IV.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 19. La Società è amministrata da un consiglio d'amministrazione composto *da cinque a nove* membri eletti dall'assemblea generale degli azionisti.

I consiglieri devono essere cittadini italiani dimoranti in Italia, nella colonia Eritrea o nella colonia del Benadir.

Art. 20. Ciascun membro del consiglio d'amministrazione, prima di entrare in carica, deve depositare 80 azioni nella cassa della Società o di altro istituto, che verrà designato dall'assemblea. Le dette azioni restano vincolate a favore della Società per tutto il tempo in cui il consigliere rimane in carica, e fino a che non sia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio a cui prese parte.

Art. 21. Gli eletti a costituire il primo consiglio durano in carica fino a tutto il 1809, alla fine del quale esercizio si procederà alle elezioni generali dei consiglieri.

I consiglieri così nominati durano in carica per quattro anni e le rinnovazioni avverranno, metà, dopo il primo biennio, e, per l'altra metà, dopo il secondo biennio. Essendo gli uscenti in numero dispari, la rinnovazione dei consiglieri, per il primo biennio, seguirà per il numero intiero maggiore della metà.

Il turno d'uscita sino a tanto che esso non possa essere determinato dalla anzianità della carica, viene stabilito mediante sorteggio.

I consiglieri uscenti di carica sono rieleggibili. In caso di vacanza di un posto di consigliere, si procede a termini dell'articolo 125 del codice di commercio. Qualora il consiglio fosse ridotto a tre membri si dovrà radunare l'assemblea per procedere alle nuove nomine.

Art. 22. Il consiglio elegge annualmente fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Però, il presidente od il vice presidente del primo consiglio rimangono, come esso, in carica per quattro anni.

Il consiglio elegge pure annualmente un segretario, che può essere scelto all'infuori delle persone dei consiglieri ed anche retribuito.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente o, in mancanza anche di questo, dal più anziano di età dei membri presenti.

Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la Società davanti al regio Governo, e a qualsiasi autorità, come davanti ai terzi.

Art. 23. Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente, o da chi ne fa le veci.

Il consiglio si riunisce qualunque volta l'interesse della Società lo richieda, oppure quando ne venga fatta domanda alla presidenza da almeno due consiglieri di amministrazione o dai sindaci.

Art. 24. Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca il consiglio mediante avviso, nel quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli oggetti da trattarsi.

Tale avviso sarà dato almeno sette giorni prima, se per lettera, o tre giorni prima, se per telegramma.

In caso d'urgenza il presidente, o chi ne fa le veci, può, senza convocare il consiglio, provocare una deliberazione per mezzo di votazione fatta per iscritto.

Però, per la validità di tale deliberazione, è necessario il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica.

Art. 25. Il consigliere che risiedesse o che si trovasse nelle colonie, può farsi rappresentare di volta in volta alle sedute del consiglio da altro consigliere, dandogli all'uopo procura per lettera o per telegramma.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 26. Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono essere prese a maggioranza dei consiglieri presenti e rappresentati.

In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

Art. 27. Le deliberazioni saranno registrate in un apposito libro dei verbali, tenuto nelle forme di legge, e saranno firmate dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Le deliberazioni prese per iscritto senza convocazione del consiglio saranno pure riportate nel libro dei verbali colla firma del presidente e del segretario, e saranno conservate quali allegati del verbale le risposte dei consiglieri, delle quali sarà fatto espresso cenno nel verbale medesimo, colla indicazione del nome di ogni consigliere e della data del voto.

Gli estratti dei verbali firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario del consiglio, fanno prova ovunque occorra produrli.

Art. 28. Il consiglio d'amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà di ordinaria e straordinaria amministrazione (in quanto non siano dallo statuto o dalla legge riservate alla assemblea generale) per il raggiungimento degli scopi sociali e in armonia colle convenzioni regolanti i rapporti della Società col regio Governo.

In ispecie:

a) delibera tutti i provvedimenti occorrenti per la prosperità della colonia e stabilisce in via di massima l' estensione delle operazioni sociali;

b) compila ed emana i regolamenti e dà le disposizioni necessarie per la loro esecuzione;

c) regola e verifica le spese generali della Società, l' ammontare degli utili e le riserve, e compila i bilanci;

d) convoca le assemblee generali;

e) stabilisce l'organico del personale dipendente dalla Società e ne determina in apposito regolamento gli obblighi e le attribuzioni;

f) nomina i governatori e sotto-governatori della colonia, gli alti funzionari, i commissari commerciali e gli impiegati tutti, con quei titoli, facoltà e attribuzioni che crederà di determinare, salvo, per la nomina dei governatori e sotto-governatori, l'approvazione del Governo, e sotto la condizione che dessi, come tutti gli alti funzionari, siano cittadini italiani;

g) provvede all'acquisto e alla vendita di beni immobili; assente iscrizioni, cancellazioni di ipoteche. Dà a godimento ed uso, terre domaniali, secondo le convenzioni col regio Governo;

h) conferisce mandato generale di procura con facoltà di firmare in nome della Società. Autorizza qualunque azione giudiziaria;

i) dà al Governo conto particolareggiato della sua azione civile e commerciale nel territorio affidatogli.

Art. 29. Il consiglio può costituire nel proprio seno, quando lo creda opportuno, un comitato al quale potrà deferire le facoltà che esso crederà opportune per il più sollecito disbrigo degli affari.

Può, del pari, il consiglio delegare sotto propria responsabilità le sue facoltà anche ad uno dei suoi membri, il quale agirà colla firma sociale, quale amministratore delegato.

Art. 30. Al consiglio, oltre la partecipazione agli utili di cui all'art. 36, verrà assegnata la somma di L. 6000 da essere ripartita fra i suoi membri, secondo il regolamento particolare che verrà dallo stesso consiglio deliberato.

Art. 31. Le attribuzioni dei governatori e sotto-governatori per i territori del Benadir, quali autorità delegate per l'esercizio dei diritti e dei doveri della Società in relazione alla convenzione col regio Governo, sia nell'interesse commerciale, sia per l'esercizio della podestà politica, giudiziaria o di polizia, verranno dal consiglio d'amministrazione determinate in ispeciali regolamenti.

Art. 32. La firma sociale è collettiva, e, per essere legalmente obbligatoria per la Società, devono in essa concorrere due membri del consiglio o le persone che verranno a ciò delegate, salvo il disposto dell'art. 29.

TITOLO V.
Sindaci.

Art. 33. L'assemblea generale ordinaria nomina ogni anno tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi hanno le attribuzioni e doveri stabiliti dall'art. 178 e 184 e relativi del codice di commercio.

I sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica sono rieleggibili.

TITOLO VI
Bilancio — Riparto degli utili.

Art. 34. L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 30 novembre 1897.

Il consiglio d'amministrazione presenterà ai sindaci, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale, che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio, redatto in conformità alle disposizioni del codice di commercio, unitamente al conto profitti e perdite.

Art. 35. Ogni azionista ha diritto di esaminare il bilancio, che dovrà all'uopo essere depositato in copia, insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della Società, durante i quindici giorni precedenti all'assemblea generale, e finchè sia approvato.

Art. 36. L'eccedenza dell'attivo sul passivo, detratte tutte le tasse, spese, stipendi e gratificazioni e gli oneri tutti di qualsiasi specie, costituisce l'utile netto della Società, che viene ripartito nel modo seguente:

a) una quota da fissarsi dal consiglio di amministrazione e che non deve essere inferiore del 5 (cinque) % viene assegnata al fondo di riserva, sinchè questo non abbia raggiunto la proporzione prevista dall'art. 182 del codice di commercio;

b) viene poscia prelevata una somma corrispondente al 6 (sei) % del capitale versato da essere distribuita agli azionisti a titolo di dividendo ordinario.

Sulla eventuale rimanenza:

I. Viene innanzi tutto assegnata al consiglio di amministrazione una somma equivalente al 10 % dell'intero utile netto, dedottavi l'assegnazione al fondo di riserva e ripartibile fra i suoi membri in base a speciali regolamenti.

II. Altro 10 % è messo poi a disposizione del consiglio per gratificazioni agli impiegati della Società ed alle persone che hanno reso utili servigi, da essere loro assegnato se e come il consiglio crederà, senza che ciò costituisca un diritto per chicchessia.

III. Il residuo sarà ripartito nel modo che verrà deliberato dall'assemblea.

Art. 37. Il pagamento dei dividendi viene effettuato dopo approvato il bilancio, nel termine che verrà fissato dall' assemblea generale, presso la sede centrale, e nei luoghi che saranno indicati dal consiglio di amministrazione.

Art. 38. I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili, sono devoluti alla Società.

TITOLO VII.
Liquidazione.

Art. 39. Oltre i casi previsti dalla legge per lo scioglimento o la liquidazione della Società, potrà questa essere deliberata, anche prima del termine fissato, quando cessi la concessione governativa sul Benadir.

Quando, ad onta di ciò, la maggioranza prescritta dal secondo alinea dell'art. 13 deliberi la continuazione della Società, i soci dissenzienti avranno diritto di essere rifusi delle loro quote sociali, in base all'ultimo bilancio.

Art. 40. Nel caso di scioglimento, l'assemblea, a maggioranza anche relativa di voti, procederà alla nomina dei liquidatori, ne determinerà le attribuzioni o fisserà le modalità della liquidazione, stabilendo il termine entro il quale dovranno essi rendere i conti.

TITOLO VIII.

Contestazioni.

Art. 41. Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società intorno all'esecuzione dello statuto, saranno decise dalle autorità giudiziarie di Milano, quale luogo di domicilio della Società.

Il Numero 469 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le Finanze, per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intiera esecuzione è data al protocollo firmato ad Atene il 30 dicembre 1899 per stabilire un « modus vivendi » fra l'Italia e la Grecia, in materia di commercio e di navigazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1899.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.
CARMINE.
SALANDRA.
BETTÒLO.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

PROTOCOLE.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes désirant, en vue de l'échéance prochaine du traité de commerce et de navigation en vigueur entre les deux Etats, fixer par un acte conventionnel l'entente qui s'est heureusement établie entre eux au sujet de la plupart des matières jusqu'ici réglées par ledit traité, les soussignés, à ce dûment autorisés par leur pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus de ce que suit:

Art. 1.

Les Hautes Parties contractantes réservent à une négociation ultérieure le régime mutuel en matière de pêche (pêche du poisson, pêche des éponges, pêche du corail).

Art. 2.

Le vin grec en fûts et en fûtailles paiera à l'entrée en Italie un droit de douane de L. 12, au lieu de L. 5,77, restant, pour les surtaxes, soumis, au régime actuel.

Art. 3.

Le *status quo* est maintenu, de part et d'autre, soit en ce qui concerne la navigation, escale et cabotage compris, soit en ce qui concerne le commerce en général et le régime douanier. Les importations et exportations respectives continueront, par conséquent, à jouir du traitement de la nation la plus favorisée, sauf, pour le vin grec en fûts et en fûtailles, l'exception ci-dessus indiquée.

Art. 4.

Le tarif actuel est maintenu pour les articles suivants: soufre brut et raffiné, au tarif général grec; figues sèches et raisin sec, au tarif général italien.

Art. 5.

Le *modus vivendi* ainsi stipulé, sous réserve mutuelle de l'approbation parlementaire, sera mis à exécution le 1er janvier prochain (nouveau style), et il demeurera en vigueur jusqu'à six mois après dénonciation éventuelle par l'une ou l'autre des deux Parties contractantes.

En foi de quoi, le présent protocole, dressé en double exemplaire, a été signé par les Plénipotentiaires respectifs et revêtu de leurs cachets.

Athènes, le 18/30 décembre 1899.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie
AVARNA.

Le Ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Hellènes
ROMANOS.

Il Numero 467 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno, della Grazia e Giustizia e della Guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia:

1° per le contravvenzioni prevedute nel titolo 1° capo 1°, della legge di pubblica sicurezza (testo unico) 30 giugno 1889, N. 6144, serie 3a;

2° per i reati di azione pubblica preveduti nella legge sulla stampa;

3° per i delitti contro la libertà del lavoro;

4° per i delitti di oltraggio, violenza, resistenza contro persone rivestite di pubblica autorità, di danneggiamento o per quelli contro l'incolumità pubblica nel caso preveduto nell'articolo 310 del codice penale, quando i delitti suddetti siano stati commessi in occasione di pubbliche dimostrazioni o tumulti;

5° per i delitti preveduti negli articoli 125, 126, 246, 247 e 251 a 255 del codice penale;

6° per i delitti preveduti dall'articolo 118 n. 2 del codice penale.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli ammoniti ai termini della legge di pubblica sicurezza quali oziosi, vagabondi o diffamati;

b) agli imputati o condannati per i delitti indicati nei nn. 3°, 4° e 5° dell'articolo precedente, quando i delitti medesimi siano accompagnati o connessi ad altri delitti di azione pubblica contro la proprietà o le persone;

c) agli imputati o condannati per i delitti indicati nei nn. 3°, 4° e 5° dell'articolo precedente, che prima della data del presente decreto non siano stati arrestati ovvero non si siano presentati all'Autorità nel Regno.

Art. 3.

Il presente decreto non pregiudica le azioni civili ed i diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.
A. BONASI.
G. MIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

Il Numero 468 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1883 (Serie 3ª), n. 1455;

Veduto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª);

Veduto l'articolo 566 del Regolamento approvato col Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, (Serie 3ª) per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità anzidetti;

Veduto l'articolo 25 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Veduto l'articolo 1 della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà, e l'articolo 62 del relativo Regolamento approvato con Regio decreto 14 maggio 1899, n. 185;

Veduto il Regio decreto 26 agosto 1899, n. 346, col quale furono fissati gli interessi dei buoni del Tesoro a decorrere dal giorno 1° del successivo mese di settembre;

Veduta la legge 17 dicembre 1899, n. 439, che approva l'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1899-900;

Sulla proposta del ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'interesse per i buoni del Tesoro, che il Governo è autorizzato ad alienare, è fissato dal giorno 1° gennaio 1900 nelle seguenti ragioni, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura:

Lire due e centesimi cinquanta per cento (L. 2,50 0[0) rispetto ai buoni aventi scadenza da tre a sei mesi;

Lire tre e centesimi venti per cento (L. 3,20 0[0) rispetto ai buoni aventi scadenza da sette a nove mesi

Lire quattro per cento (L. 4 0[0) rispetto ai buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi.

Art. 2.

Per i buoni del Tesoro che saranno ceduti direttamente alle Casse di risparmio di cui nella legge 15 luglio 1888, n. 5516, ed ai Monti di pietà la ragione d'interesse, a partire dallo stesso giorno 1° gennaio 1900, è fissata nelle seguenti misure, con esenzione da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura, purchè i buoni stessi non siano girati a terzi:

Lire tre e centesimi cinquanta per cento, (L. 3,50 0[0) per i buoni aventi scadenza da sette a nove mesi;

Lire quattro e centesimi venticinque per cento (L. 4,25 0[0) per i buoni aventi scadenza da dieci a dodici mesi.

I buoni da tre a sei mesi frutteranno l'interesse ordinario di lire due e centesimi cinquanta per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1899.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 704,791 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale di Roma per L. 100, al nome di Marini Maurizio, Giuseppe, Pietro, Luigia, *Marcello* e Carolina fu Pietro, minori, sotto la patria potestà della madre Bisogni Luigia, domiciliata a Vagna (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Publico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marini Giuseppe-*Manuzio*, Giuseppe-Pasquale, Maria-Luigia, *Marcella* e Carolina fu Pietro minori, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà **alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.**

Roma, il 30 dicembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta riguardante i certificati N. 356,278 di L. 1275, N. 369,994 di L. 4380, N. 370,120 di L. 2620, N. 856,857 di L. 1275, intestati a Galletti Baldassare fu Salvatore, domiciliato a Palermo, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di detta città sotto il N. 213 di progressione e N. 3,965(44,614, in data 24 agosto 1898, al nome di Pusateri Giuseppe Francesco fu Salvatore.

A' termini dell'articolo 331 del Regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla consegna delle cartelle al portatore emesse in sostituzione dei certificati sopra indicati, senza chiedere l'esibizione della ricevuta suddetta, la quale rimarrà priva di qualsiasi valore.

Roma, il 22 dicembre 1899

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, *31* dicembre, a lire 107,36.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane, nella settimana dal 1° al 7 gennaio 1900, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 107,30.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Il ricevimento del Corpo diplomatico, che ebbe luogo ieri sera alla Reggia, riuscì splendido. S. M. la Regina in una bellissima toeletta bleu e S. M. il Re in uniforme da Generale, erano circondati da S. E. la marchesa di Villamarina, dalla principessa Paternò, dalla principessa Brancaccio, dalla principessa di Sant'Elia. S. E. il Conte Gianotti, il marchese Santasilia e il principe Monteroduni, ricevevano gl'invitati. Le signore erano ricevute nella sala degli specchi, i diplomatici nella gran sala da ballo. Il corpo diplomatico era al completo: mancavano solo il conte Benomar e il ministro del Chilì, perchè malati, e il ministro di Rumania, che è assente da Roma.

Alla mezza dopo la mezzanotte i Sovrani rientrarono nei loro appartamenti.

Le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Napoli giunsero ieri a Napoli alle ore 18.35 e furono **ossequiate a quella stazione dalle autorità.**

S. A. R. il Conte di Torino partì ieri sera da Roma diretto a Torino.

Per l'anno 1900. Il Calendario dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica pubblica quanto segue sulla questione, principio e fine di secolo.

« L'anno 1900 è *comune* ed è l'ultimo del secolo XIX.

« In causa della riforma gregoriana i millesimi le cui cifre significative non sono multipli di 4, restano anni comuni, cioè non bisestili. Il febbraio del 1900 ha 28 giorni.

« Poichè dai computisti fu stabilito chiamarsi anno *uno* dopo Cristo quello che, fissata l'origine dell'anno a primo gennaio, comincia sette di dopo la nascita di Cristo, secondo la tradizione, così ne consegue che il nuovo secolo comincierà col primo gennaio 1901.

« Nell'anno 1900 avvengono due eclissi di sole e uno di luna dei quali uno di sole che avverrà il 28 maggio sarà visibile parzialmente in Italia e a Roma.

Le *Ceneri* nel 1900 sono al 28 febbraio e la Pasqua al 15 aprile ».

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., giunse a Genova; i piroscafi *Georgia* e *Scotia*, della C. A. A., partirono il primo da S. Vincenzo ed il secondo da Montevideo, entrambi per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PRETORIA, 26. — I Boeri attaccarono i Cafri e gli sloggiarono dalle loro posizioni, dove erano fortemente trincerati, presso Zeerust.

Gli Inglesi di Mafeking fecero una sortita con un treno blindato.

Ne seguì un accanito combattimento coi Boeri, nel quale gli Inglesi perdettero una cinquantina di uomini.

PRETORIA, 27. — Nella sortita fatta da Mafeking, gl'inglesi ebbero 109 tra morti e feriti, ed i boeri 2 morti e 7 feriti.

DURBAN, 30. — Il piroscafo tedesco *Bundesrath*, sequestrato nella baja di Delagoa, da una nave da guerra inglese, trasportava contrabbando di guerra.

La questione sarà portata dinanzi al Tribunale delle prede.

AMBURGO, 30. — La Direzione della *Deutsche Ost-Afrika Linie* ha ricevuto la notizia che il piroscafo *Bundesrath* è stato sequestrato nella baja di Delagoa da una nave da guerra inglese e scortato a Durban.

Il comandante militare di Durban ha rifiutato di spiegare la causa del sequestro. Si assicura che il vapore non portava alcun contrabbando di guerra.

Il Governo tedesco, dietro richiesta dell'armatore, ha promesso d'intervenire subito presso il Governo inglese.

VIENNA, 31. — Il Re Alessandro di Serbia ha visitato parecchi personaggi, tra i quali l'Arciduca Francesco Ferdinando.

Vi fu ieri sera, a Corte, un pranzo in onore del Re di Serbia.

CAMPO DI CHIEVELEY, 31. — Un indigeno riferisce che, nella sortita fatta il 29 corrente, le truppe del generale White presero alla baionetta una forte posizione boera, dove si mantengono tuttora.

Le truppe boere che investono Ladysmith, rimangono silenziose da ieri mattina.

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE *Gerente responsabile*